



COMUNE DI ALIA
Città Metropolitana di Palermo

Ord. n. 23

IL SINDACO

PRESO ATTO che alcune aziende pubblicizzano i loro prodotti commerciali, eventi, ecc., anche attraverso il sistema del volantinaggio e con manifesti collocati o affissi su pali dell'illuminazione e della segnaletica stradale, nonché su mura o altri posti non autorizzati;

CONSIDERATO

- che tutto ciò crea una notevole presenza di volantini e/o parti di manifesti su tutte le strade del territorio comunale, con conseguenze pregiudizievoli per il decoro urbano e per l'igiene pubblica;
- che la diffusione della pubblicità tramite volantini e depliant nelle vie, nelle piazze, nei portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, causa una enorme quantità di rifiuti di difficile raccolta e, quindi, un evidente degrado dell'igiene e del decoro dell'intero territorio comunale;
- che l'esorbitante spargimento di fogli di carta, delle più svariate dimensioni, determina un vero e proprio inquinamento, considerata l'enorme quantità e la continua diffusione degli stessi, e provoca un notevole aggravio di spese per questo Ente che è costretto ad impiegare uomini, mezzi e risorse finanziarie per la loro raccolta senza, per altro, riuscire sufficientemente a causa sia della velocità di distribuzione del materiale sparso sul suolo pubblico, sia, spesso, per l'intervento di fattori atmosferici quali pioggia e vento, che contribuiscono alla disseminazione in tutte le vie e nei più piccoli anfratti;

RITENUTO, quindi:

- opportuno e necessario perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa Pubblica Amministrazione, una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario;
- doveroso dover regolamentare l'attività di distribuzione dei depliant e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina e la raccolta dei rifiuti urbani;

VISTO il D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;

VISTO l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 15, comma 1° lett. "j", del nuovo Codice della Strada;

LETTO il regolamento per la pubblicità ed affissioni;

ATTESTA la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la materia;

ORDINA

Art. 1 - È fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;

- Art. 2** - Altresi, è fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
- Art. 3** - E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
- Art. 4** - E' vietato su tutto il territorio Comunale il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale similare;
- Art. 5** - La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.
- Art. 6** - Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dalla presente Ordinanza, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio Comunale e sui suoli privati;
- Art. 7** - In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate: In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione;
- Art. 8** - I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per le aziende commissionarie: sanzione di € 500,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: sanzione di € 50,00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

DEMANDA

- All'Ufficio Segreteria la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e Sul sito Internet del Comune di Alia
- Al responsabile dell'Area di Vigilanza;
- Al Comando di Polizia Municipale ed a quanti altri spetti la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza;


AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, o in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni (sessanta) o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (centoventi) sempre dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li 24 LUG. 2018

Il Responsabile del Servizio di P.M.

Vincenzo La Mendola



IL SINDACO
Ing. Felice GUGLIELMO